



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. [REDACTED] / 2010

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Nella persona del Primo Referendario dott.ssa Elena Brandolini,  
nella pubblica udienza del 15 novembre 2010 con l'assistenza del segretario  
dott.ssa Rosetta Zampieri, presente in aula l'avv. Angelo Fiore Tartaglia per il  
ricorrente e il dott. Mauro Dal Corso per l'INPDAP;

viste le norme procedurali vigenti ed in particolare l'art. 5 della legge 21.07.2000  
n. 205, l'art. 429 c.p.c. così come novellato dall'art. 53, comma 2°, del D.L. n.  
112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. [REDACTED] del registro di Segreteria, sul ricorso  
proposto dal sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] residente a  
[REDACTED] rappresentato e difeso,  
giusta procura estesa a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio,  
dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui studio, sito in Roma a Viale delle  
Medaglie d'Oro n. 266 è elettivamente domiciliato;

contro il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege  
in Venezia, Piazza S. Marco n. 63, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
nonché sedente per la carica in Roma, via XX Settembre n. 9; il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in Venezia, Piazza S. Marco n. 63, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato nonché sedente per la carica in Roma, via XX Settembre n. 97; l'INPDAP in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Verona, via Lungadige Capuleti n. 11; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in persona del Presidente p.t. domiciliato ex lege in Venezia, Piazza San Marco n. 63, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

avverso il Decreto negativo n. Pos. del 15.11.2005 emesso dal Ministero della Difesa, nonché avverso i pareri n. /2004 del 14.06.2005 e n. /2007 del 04.07.2008 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, di respingimento della domanda, avanzata dal ricorrente in data 27.04.2001, di pensione privilegiata di prima categoria, a decorrere da 18.09.1999, per l'infermità "Morbo di Hodgkin scleronodulare";

Considerato in

### FATTO

Con istanza del 27.04.2001 il sig. [redacted], stato [redacted] in congedo, ha chiesto al Ministero della Difesa la pensione privilegiata ordinaria per l'infermità "morbo di Hodgkin scleronodulare" [redacted]

A seguito del giudizio della CMO di Ancona, verbale n. del 05.02.2002 che riconosceva la dipendenza da causa di servizio della infermità lamentata, e del parere, di contrario avviso, del Comitato di Verifica per le Cause di servizio n. /04 del 24.06.2005, il Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, II Reparto, VI Divisione, emetteva il Decreto n. del 15.11.2005 di



Circa la regolazione delle spese di giudizio ritiene questo Giudice sussistano giusti motivi, in ragione della complessità della questione medico legale trattata, per disporre la compensazione ai sensi dell'art. 92, 2° comma del c.p.c.

P. Q. M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in via preliminare, estromette l'INPDAP dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva,
- nel merito, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, accertata la dipendenza da causa di servizio militare per le infermità lamentate, riconosce il diritto dell'odierno ricorrente al trattamento di privilegio di 8<sup>a</sup> categoria Tab. A, a decorrere dalla data del congedo, come precisato in motivazione. Sui ratei arretrati spettanti sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo i principi espressi nelle sentenze n.10/2002/QM e n.6/2008/QM, delle Sezioni Riunite di questo Istituto, così come specificato in motivazione;
- Compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella pubblica udienza del 15 novembre 2010.

Il Giudice Unico delle Pensioni

dott.ssa Elena Brandolini

